



# COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

## IL SINDACO

### COMUNICA

ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, N.33,  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2020,  
E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA n.237 DEL 17 MAGGIO 2020

### LE SEGUENTI MISURE VALEVOLI

#### DA LUNEDI' 18 MAGGIO 2020

1. A decorrere dal 18 maggio 2020 si può liberamente circolare sull'intero territorio regionale, senza autocertificazione.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la regione Puglia, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; in ogni caso resta consentito il rientro presso la propria residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020 saranno consentiti gli spostamenti interregionali.
4. **È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.** Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnista o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020.
5. **Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**
6. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
7. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020.
8. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
9. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

10. Chiunque intenda fare ingresso nella regione Puglia proveniente dalle altre regioni d'Italia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, ha l'obbligo:

- ✓ di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- ✓ di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
- ✓ di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- ✓ di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

A decorrere **dal 18 maggio 2020**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:

- ✓ commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
- ✓ servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- ✓ servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- ✓ attività ricettive alberghiere;
- ✓ strutture ricettive all'aria aperta;
- ✓ campeggi e zoo.

A decorrere **dal 25 maggio 2020**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:

- ✓ stabilimenti balneari;
- ✓ musei, archivi e biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
- ✓ attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, con esclusione di attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio.

Per maggiore puntualità, completezza delle informazioni e per il dettaglio di tutte le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, si rinvia alle disposizioni contenute:

- ▶ nel Decreto Legge 16 Maggio 2020 n.33;
- ▶ nel DPCM del 17 maggio 2020 ed ai protocolli operativi allegati allo stesso;
- ▶ nell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020;
- ▶ nell'art. 7 dell' Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 Aprile 2020;
- ▶ nella Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16 Maggio 2020;

**Dalla Residenza Municipale, 19 maggio 2020.**

**IL SINDACO  
Onofrio Di Cillo**